

Gamberale, 06.12.2016

Alla

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Infrastrutture
Servizio impianti fissi (DPE004)
Ufficio Infrastrutture Funiviarie
PEC: dpe004@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Al

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale del Territorio e del Mare
PEC: PNM-II@pec.minambiente.it

OGGETTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d'Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro Turistico "Oasi del Cervo" a Gamberale.*

D.G.R. n. 582/P del 22.09.2016

Al sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeotti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: dante.bucci@ingpec.eu, risulta che con deliberazione di Giunta Regionale n. 582/P del 22.09.2016, reperita dallo scrivente direttamente dal sito istituzionale della Regione al seguente link: <http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=elencoDelibere&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=delibere2&tom=gamberale:2:2016:n>

sia stata concessa autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR n° 24/2005 per i lavori di sostituzione della sciovia a fune alta con traini monoposto denominata "La Forcella" in località la Forcella nel Comune di Gamberale (CH).

Dall'analisi della deliberazione N° 582/P del **22.09.2016**, lo scrivente ritiene opportuno rappresentare alcune criticità:

1. Autorizzazione del nuovo impianto o di quello esistente

Alla delibera GR n. 582/P, risulta allegata la Tavola 1 – Inquadramento Territoriale del progetto definitivo. Poiché tale elaborato progettuale rappresenta lo stato dei fatti, con indicato il tracciato della sciovia attualmente presente, la cui vita tecnica risulta scaduta da diversi anni, non è chiaro se l'autorizzazione concessa ai sensi art. 5 LR 24/2005 sia riferita proprio al vecchio impianto, prevedendo così un eventuale prolungamento della vita tecnica autorizzandone così la sostituzione, oppure se riferita al nuovo impianto di risalita che si intende realizzare. In tal caso forse, andava allegata non la Tavola 1 del progetto definitivo, ma la soluzione progettuale del nuovo impianto così come prevista sempre nel progetto definitivo. Anzi forse bisognava far riferimento alla soluzione progettuale prevista nel progetto esecutivo redatto dalla Leitner, impresa aggiudicataria dell'appalto;

Sia la soluzione progettuale individuata nel progetto definitivo che nel progetto esecutivo, prevede la rimozione totale del vecchio impianto, compreso le opere di fondazioni così come prescritto nel nulla osta del Parco il n. 8099/2015, con contestuale realizzazione di un nuovo impianto, che benché risulti posizionato lungo la medesima direttrice di quello esistente, vede un diverso posizionamento sia della stazione di valle che quella di monte.

Allo scrivente, stando al contenuto della DGR 582/P, sembrerebbe quasi che a fronte di una procedura che ha visto lo svolgersi di una fase progettuale e di appalto, con contestuale sottoscrizione contratto con la Leitner per la realizzazione di una nuova sciovia, si torni indietro prevedendo la sostituzione o meglio il ripristino di quella esistente. Anche perché, nella DGR 582/P non si fa alcun riferimento all'intervento così come denominato in oggetto, ma si fa riferimento alla

vecchia sciovia, prevedendo appunto la sostituzione della sciovia denominata "La Forcella" sita in località La Forcella del Comune di Gamberale.

2. Autorizzazione del nuovo impianto o di quello esistente

Nella deliberazione di G.R. LA N. 582/P, si fa riferimento alla **sostituzione** della sciovia, dando atto dell'avvenuta scadenza vita tecnica, scadenza che allo scrivente risulta però risalire oramai a diversi anni fa.

Richiamando la determina n. 95/2016 del Comune di Gamberale, risulta che proprio il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con nota del **26.08.2016** prot. RA/0024466/16, avesse rappresentato all'Ente che l'intervento doveva intendersi come un vero e proprio "**nuovo impianto**", soggetto ad acquisizione nulla osta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi DLgs 4/2008 art. 6 c.7 lett. c. Di seguito si riporta stralcio della deliberazione n. 95/2016:

Vista, altresì, da ultimo, la nota del 26 agosto 2016 n. RA/0024466/16 di Prot., con la quale anche il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica della stessa la Regione Abruzzo, definito l'intervento in questione un vero e proprio "nuovo impianto" (sul rilievo che, per l'esistente, sarebbe scaduta la vita tecnica), ne ha desunto che, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di cui alla L.R. 24/05, occorrerebbe acquisire e produrre il nulla osta in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.lgs 4/08 art. 6 comma 7 lett.c);

Per cui sfugge allo scrivente il perché, il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, da cui dipende il Servizio Impianti Fissi, con nota del 26.08.2016 individuava l'intervento come un nuovo impianto tale da necessitare l'acquisizione nulla osta V.I.A. al fine acquisizione titolo autorizzativo di cui alla LR 24/2005 ed invece con delibera G.R. n. 582/P del 22.09.2016, si autorizza l'impianto scioviario, quando benché il Comune abbia affidato un ulteriore incarico professionale per la procedura V.I.A., il nulla osta V.I.A. non risulta ancora acquisito. Allora, ribadisco quale impianto risulta autorizzato con DGR 582/P?

Inoltre, a parere di chi scrive, poiché, l'impianto esistente risulta giunto alla scadenza della propria vita tecnica da diversi anni, doveva essere stato già rimosso da parte del concessionario, (invece dagli elaborati progettuali di cui al progetto definitivo ed esecutivo risulta che tale rimozione sia a carico della collettività).

Per cui proprio in base alla considerazione della decennale scadenza vita tecnica, sembra lecito presumere che al Comune di Gamberale sia stato rappresentato che l'intervento si configura come un nuovo impianto.

Sempre a parere dello scrivente, cosa diversa sarebbe stata se l'autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005 di cui alla DGR, richiesta dall'Ente con nota del 03.08.2016 prot. 1893, fosse stata inoltrata prima o al massimo appena dopo la scadenza della vita tecnica. Allora solo in questo caso sarebbe corretto rappresentare l'intervento come una sostituzione.

Ma ciò, per chi scrive, non può essere in quanto la vita tecnica risulta scaduta non da mesi ma bensì da svariati anni;

3. Richiesta autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005, da parte del Comune di Gamberale

Anche dalla documentazione allegata alla DGR 582/P del 22.09.2016, risulta che l'Ente con propria nota del 03.08.2016 prot. 1893, avesse inoltrato documentazione al fine acquisizione autorizzazione ai sensi LR 24/2005, quando invece il Comune di Gamberale, solo in data 29.09.2016 provvedeva alla corretta pubblicazione presso il proprio albo pretorio.

Ebbene poiché risulta che in data 03.08.2016 si sottoscriveva contratto d'appalto con la Leitner, la quale in data 04.08.2016 inoltrava il proprio progetto esecutivo, forse ai fini dell'autorizzazione LR 24/2005, a quel punto andava inoltrato il progetto esecutivo e non la Tavola 1 del Progetto definito che tra l'altro come detto è riferita allo stato attuale del vecchio impianto.

4. Autorizzazione ai sensi ex art. 5 LR 24/2005

La stessa Regione Abruzzo, anche tramite il Dipartimento Opere Pubbliche, già nel maggio 2015 aveva rappresentato all'Ente la necessità della procedura V.I.A., ritenendo l'intervento come un nuovo impianto, ribadendo tale concetto con ulteriore nota del 17.10.2016 prot. 0070469/16 con la quale si comunicava sempre all'Ente l'archiviazione della procedura V.A..

5. Autorizzazione di cui alla DGR 582/P del 22.09.2016 e nulla osta Parco Majella n. 8099/2015

Dalla documentazione allegata alla DGR 582/P del 22.09.2016, risulta che al fine della realizzazione dell'intervento si è reso necessario acquisire nulla osta del Parco della Majella reso con prot. 8099/2015.

A riguardo, si rappresenta che anche il nulla osta reso dal Parco, fa riferimento al sostantivo sostituzione, come risulta dallo stralcio allegato:

- valutato che gli interventi in oggetto, prevedendo esclusivamente la sostituzione dell'unico impianto esistente con una nuova scivola avente stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali mediante movimenti terra strettamente funzionali alla realizzazione dell'impianto, sono ritenuti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico e da non sottoporre a valutazione nell'ambito di un Progetto Unitario di Riorganizzazione complessiva (PUR) così come previsto dall'art.12, c.2 del e Nome di Attuazione del Piano del Parco;

Ma se l'intervento deve essere analizzato come un nuovo impianto, non può parlarsi di sostituzione poiché l'impianto esistente doveva essere rimosso anni fa, alla scadenza della vita tecnica.

Inoltre il nulla osta del Parco, risulta reso proprio sul progetto definitivo, progetto il quale ad esempio non prevedeva la posa in opera di un gruppo generatore che azionasse l'impianto stesso. Per cui, il parere del Parco non tiene conto di elementi significativi quale ad esempio l'analisi dell'inquinamento acustico dovuto al funzionamento del gruppo elettrogeno in area Parco ed in un contesto ambientale oramai consolidato da un decennio, periodo nel quale il vecchio impianto non ha mai funzionato.

Tanto si è ritenuto doveroso rappresentare.

Distinti Saluti

Ing. Dante BUCCI

